

Commissione per la rilettura delle Costituzioni OCD

# Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita

## Scheda 8

CC 104-126 (Cap. II.1)

L'ammissione e la formazione dei religiosi



Casa Generalizia  
Carmelitani Scalzi  
Roma 2017



# Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita



## **Scheda 8**

CC 104-126 (Cap. II.1)

L'ammissione e la formazione dei religiosi

## INDICE

---

1-A. Testo delle Costituzioni.....	5
1-B. Norme Applicative.....	12
2. Metodo di rilettura personale e comunitaria.....	28
3. Introduzione al cap. II.1 delle Costituzioni .....	33
4. Preghiere.....	40

## 1-A. Testo delle Costituzioni

---

### Parte II: I membri dell'Ordine

#### CAPITOLO 1: L'AMMISSIONE E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI

##### *I. La promozione e la scelta vocazionale*

104. Tutti abbiano a cuore la promozione delle vocazioni al nostro Ordine, usando i mezzi ritenuti più adatti nelle circostanze concrete di tempo e di luogo<sup>1</sup>.

La vocazione ad una vita votata a Dio presuppone da parte di Dio una scelta gratuita e colma d'amore (cfr. Dt 7,7-10; Ef 1,4; 1 Cor 1,26), ma esige da parte del chiamato una libera risposta di adesione (Gen 12,1-4; Is 6,8-9; Ger 1,7). Perciò bisogna lavorare con costanza perché i chiamati, consapevoli della loro vocazione, l'accolgano e la seguano con animo ben disposto.

105. Nella scelta e nell'approvazione dei candidati, tenendo conto delle condizioni stabilite dal diritto universale<sup>2</sup>, si usi una

---

<sup>1</sup> Cfr. OT 2; can. 233.

<sup>2</sup> Cfr. can. 597, 1.

doverosa fermezza d'animo: ci si preoccupi della qualità più che del numero. Considerando l'importanza dell'ambiente familiare, si soppesino con cura le circostanze e le situazioni nelle quali il candidato ha vissuto i primi anni della sua vita<sup>3</sup>.

106. Si deve dare grande importanza al Postulato: tutti gli aspiranti al nostro Ordine sono tenuti a compierlo, a meno che il Provinciale, in casi particolari, non giudichi diversamente, tenendo tuttavia presente quanto stabilito dal canone 597, § 2, circa l'adeguata preparazione dei candidati.

Il Postulato mira a far sì che il candidato prenda conoscenza della nuova vita e l'Ordine possa giudicare se egli sia atto alla vita religiosa. Si verifichi il grado della sua istruzione e, se occorre, la si completi. Il passaggio dalla vita secolare a quella del Noviziato sia graduale.

107. Spetta al Provinciale, assunte le opportune informazioni, ammettere al Postulato e stabilirne il tempo, il luogo e il modo. Il tempo non deve essere troppo breve e neanche, di solito, superare i due anni. Il Postulante può lasciare liberamente l'Ordine. Parimenti può essere dimesso dal Provinciale o, in caso urgente, dal superiore della casa, il quale poi deve avvisarne il Provinciale.

## *II. La formazione*

108. L'educazione dei nostri religiosi, dalla quale dipende assai lo sviluppo e la fecondità dell'Ordine, si propone che i candidati diventino carmelitani autentici. La formazione sia integrale, rivolta a tutto l'uomo, tale da condurre il candidato, sempre più consapevole del dono di Dio, «allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità del Cristo» (Ef 4,13).

---

<sup>3</sup> Cfr. OT 6.



109. La formazione è certamente un compito vitale e responsabile dei candidati, ma è anche un processo da compiersi in modo diversificato, secondo i vari stadi dell'azione educativa, con l'aiuto e la cooperazione della comunità.

110. Quando il nostro diritto parla di consiglio o di consenso della «comunità educativa», designa coloro che in tale comunità hanno voce attiva, salvo quanto si dice al n. 135 di queste Costituzioni.

### *III. Il Noviziato*

111. Il Noviziato, con il quale s'inizia la vita nell'Ordine, è ordinato a far sì che il novizio possa comprendere meglio la vocazione divina e quella specifica dell'Ordine, ne sperimenti lo stile di vita, ed al tempo stesso vengano verificate le sue intenzioni e la sua idoneità<sup>4</sup>.

Salvo quanto prescrive il diritto universale, perché il Noviziato sia valido si richiede che venga compiuto in una casa regolarmente a ciò designata a norma del diritto, e duri per dodici mesi<sup>5</sup>.

112. Il Noviziato è da considerarsi interrotto, e quindi da cominciare di nuovo e da terminare, se il novizio si assenta dalla comunità o dalla casa di noviziato per più di tre mesi o continuati o interrotti.

L'assenza superiore ai quindici giorni deve essere supplita<sup>6</sup>.

113. Il Noviziato deve essere fatto quando il candidato, in possesso di capacità intellettuali e adeguata cultura, è giunto a

---

<sup>4</sup> Cfr. can. 646.

<sup>5</sup> Cfr. can. 647, 2; 648, 1.

<sup>6</sup> Cfr. can. 649, 1.



quella maturità umana e spirituale per cui è in grado di scegliere e vivere il nostro genere di vita con sufficiente consapevolezza e la debita libertà.

114. Spetta al Provinciale ammettere il candidato al Noviziato, col consenso della comunità che l'ebbe in cura, rispettando il diritto universale<sup>7</sup>.

Oltre ai documenti prescritti nelle Norme applicative, prima di iniziare il Noviziato il candidato deve dichiarare per iscritto che non gli è dovuto nessun compenso come retribuzione per il lavoro o per altro motivo.

115. Il maestro di novizi, da designare dal Provinciale con il consenso del suo Consiglio, sia professore solenne ed abbia le necessarie qualità. La direzione del Noviziato, sotto l'autorità del Provinciale, è riservata unicamente al maestro. In aiuto al maestro il Provinciale con il consenso del suo Consiglio può nominare uno o più soci, che debbono sottostare al maestro per quanto riguarda la direzione del Noviziato e il regolamento della formazione<sup>8</sup>.

116. Per completare la formazione dei novizi, possono essere loro concessi – oltre al periodo del quale al n. 111 di queste Costituzioni – uno o più periodi di attività apostolica formativa, secondo lo spirito dell'Ordine, da compiersi dai novizi fuori della Comunità del Noviziato, secondo le Norme applicative, ferma restando la prescrizione del canone 648, § 3, di non protrarre il Noviziato oltre i due anni<sup>9</sup>.

117. Durante il Noviziato il candidato, secondo le Norme applicative, sia proposto alla comunità educativa, perché questa

---

<sup>7</sup> Cfr. can. 642-644.

<sup>8</sup> Cfr. can. 650-651.

<sup>9</sup> Cfr. can. 648, 2.



possa esprimere il suo giudizio sul progresso nella formazione e sulla sua idoneità alla vita carmelitana.

118. Il novizio può lasciare l'Ordine liberamente. Ma per giusti motivi può essere dimesso dal Provinciale e, in caso urgente, dal superiore della casa, che poi avviserà il Provinciale<sup>10</sup>.

#### *IV. La Professione*

119. Con la professione religiosa, i fratelli assumono i tre consigli evangelici con voto pubblico; sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'Ordine con i diritti e i doveri definiti dal Diritto<sup>11</sup>.

120. Finito il Noviziato, spetta al Provinciale, col consenso della comunità educativa, ammettere il candidato ai voti temporanei. La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei<sup>12</sup>.

Spetta, però, ai Capitoli Provinciali, secondo le circostanze delle singole regioni, stabilire ulteriori determinazioni, soprattutto per quanto si riferisce alle modalità della rinnovazione.

121. Scaduto il tempo dei voti temporanei, si proceda alla rinnovazione dei voti o alla professione solenne. Il diritto di ammettere a tale rinnovazione spetta al Provinciale con il voto consultivo della comunità educativa o, secondo i casi, della comunità nella quale il candidato ha la sua conventualità.

---

<sup>10</sup> Cfr. can. 653, 1.

<sup>11</sup> Cfr. can. 654.

<sup>12</sup> Cfr. can. 655.



Spetta al Provinciale prorogare, a norma del diritto, il tempo dei voti temporanei<sup>13</sup>.

122. La professione solenne rende piena e definitiva l'incorporazione dei membri nell'Ordine. Perciò nessuno vi sia ammesso se non abbia dato prova di maturità umana e spirituale. Un religioso non può essere ammesso validamente alla professione solenne se non ha compiuto almeno un triennio di voti temporanei. Per quanto riguarda gli altri requisiti, oltre al dettato del Diritto universale, si osservino le Norme applicative.

123. Spetta al Provinciale, col consenso della comunità in cui il religioso è conventuale, ammettere alla professione solenne.

124. Un religioso professore di voti perpetui, anche solenni, venuto da un altro Istituto al nostro, non sia ammesso alla professione solenne se non ha passato un conveniente periodo di prova e di formazione dopo la fine del Noviziato, secondo le Norme applicative<sup>14</sup>.

#### *V. La formazione ai diversi uffici e la formazione permanente*

125. Perché i religiosi siano veramente idonei ai compiti e ai ministeri che verranno loro affidati, si dia loro una adeguata formazione spirituale, dottrinale, tecnica, culturale e apostolica, che sia armonizzata e intimamente coordinata con quella religiosa carmelitana.

Riguardo agli studi ecclesiastici che i candidati agli Ordini Sacri devono compiere, si osservino le norme emanate dall'autorità competente<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. can. 657, 1-2.

<sup>14</sup> Cfr. can. 684.

<sup>15</sup> Cfr. can. 659.

126. Allo scopo di conseguire un continuo rinnovamento e perché possano dare alla Chiesa un servizio adeguato alle necessità dei tempi, i nostri religiosi, insieme alla cura assidua della loro vita interiore, perfezionino la loro scienza delle realtà divine e umane in modo adeguato e continuo. A questo scopo le Province forniscano i mezzi opportuni<sup>16</sup>.

Per raggiungere questo fine in modo efficace, si abbiano – secondo le decisioni del Consiglio provinciale – periodi di rinnovamento durante i quali i religiosi attendono con diligenza ad una più intensa vita di orazione e al perfezionamento degli studi.

---

<sup>16</sup> Cfr. can. 661.



## 1-B. Norme Applicative

---

### Parte II: I membri dell'Ordine

#### CAPITOLO 1: L'AMMISSIONE E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI

##### *1. La promozione e la scelta vocazionale*

69. La promozione vocazionale avvenga con una mutua cooperazione delle iniziative intraprese in ambito provinciale e inter-provinciale, come in quello diocesano e nazionale.

70. Questa promozione può avvenire in vari modi:

a) con la preghiera e con l'esempio della vita, cercando con i giusti metodi che la nostra vocazione sia conosciuta tra i fedeli<sup>1</sup>;

b) con una nostra presenza efficace nei gruppi giovanili e soprattutto con un attivo nostro apostolato specifico: in questo si curi di accrescere la vita cristiana nelle famiglie, che sono il primo seminario delle vocazioni<sup>2</sup>;

c) con i collegi preparatori, che in alcune regioni sono il mezzo ordinario per la promozione vocazionale;

d) con uno zelo attento per le vocazioni adulte, specialmente di coloro che provengono dalle università e da altri gruppi culturali. Siano a ciò destinati, per quanto è possibile, alcuni religiosi dotati di

---

<sup>1</sup> PC 24.

<sup>2</sup> OT 2.

particolari qualità. Nei singoli conventi ci si metta a disposizione con il servizio del dialogo e con gesti di fraternità di vita. Si designi poi per queste vocazioni una casa per una preparazione prossima alla vita religiosa;

e) con una partecipazione attiva alle iniziative diocesane e regionali.

## *II. La formazione*

71. a) A parte ciò che è prescritto dal diritto universale e dal nostro circa il superiore della casa, egli ha il diritto e il dovere di curare che ciascuno, entro i limiti della sua mansione, agisca con solerzia, ordine e profitto, salvo il numero immediatamente seguente.

b) I superiori scelgano con grande discernimento i migliori e più esperti formatori. Non affidino loro compiti incompatibili con l'opera della formazione e li mantengano nell'ufficio quanto più a lungo possibile, se si mostrano adatti a compierlo.

72. Quando ne veda l'opportunità, il Consiglio provinciale, come è suo compito, stabilisca la forma concreta della comunità educativa e determini a chi compete dare il giudizio sui candidati richiesto dal nostro diritto:

a) se tutta la comunità è costituita come comunità educativa, il compito della formazione è affidato a tutti i religiosi, che vi devono attendere con diligenza e in vera armonia sotto la direzione immediata del superiore della casa e del maestro di spirito;

b) se circostanze concrete, valutate dal Consiglio provinciale, persuadono altrimenti, può essere costituito dallo stesso Consiglio provinciale un gruppo speciale di educatori, a cui è affidato sia il compito di educare sia la facoltà di dare il giudizio sugli alunni.

73. Presso di noi è chiamato maestro di spirito colui che, durante tutto il tempo della formazione, presiede direttamente alla cura e al lavoro di formazione dei confratelli. Egli perciò deve essere libero da ogni ufficio e incarico che possa essergli d'impedimento nell'opera educativa.

74. a) Per la formazione spirituale degli alunni, i superiori curino che nelle case di formazione ci sia un numero sufficiente di confessori idonei, salva sempre la libertà di ogni religioso<sup>3</sup>.

b) Nell'amministrazione del sacramento della Penitenza e nella direzione spirituale, i confessori cerchino con gli alunni di completare e perfezionare l'opera del maestro di spirito.

c) I Maestri dei novizi e degli studenti, ed i loro soci, non ascoltino le confessioni sacramentali dei loro alunni, a meno che gli alunni, in casi particolari, non lo chiedano spontaneamente.

d) I confessori tengano ben presenti e mettano in pratica le prescrizioni emanate dalla Sede Apostolica sull'idoneità religiosa e clericale, specialmente circa la castità<sup>4</sup>.

75. Nell'opera della formazione si deve tener debito conto della parte che spetta agli alunni, responsabili della propria educazione, perché vi collaborino attivamente:

a) tocca al Consiglio provinciale o, se si tratta di sedi interprovinciali, alle Conferenze dei Superiori, udita la comunità educativa, determinare i modi in cui attuare la partecipazione degli alunni all'opera della formazione;

b) gli alunni non solo promuovano il dialogo tra loro, ma anche aprano spontaneamente il loro animo ai propri educatori, trattando a cuore libero i problemi della propria vita.

76. Salvo il n. 84 di queste norme, nessuna sede di formazione può essere eretta, cambiata, trasferita o soppressa senza il consenso del Consiglio provinciale, udito il Consiglio plenario, se esiste, oppure seguendo il parere della Conferenza dei Superiori, se si tratta di una sede interprovinciale. In ogni caso è necessario il permesso del Definitorio.

77. Oltre ai requisiti elencati sotto quando si tratta del Noviziato, si deve indagare particolarmente se il candidato abbia salute e indole

---

<sup>3</sup> Can. 630, 3.

<sup>4</sup> Sac. Coel.; Congr. per l'Educazione. Cattolica, *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, 1.4.1974.

adatta, se è dotato di una maturità umana e affettiva adeguata all'età e se c'è speranza che in seguito giunga a una maturità più piena. La salute, l'indole e la maturità siano verificate anche ricorrendo, all'occorrenza, ad esperti, fermo restando il disposto del canone 220 del Codice di Diritto Canonico. Però il desiderio di entrare nel nostro Ordine dev'essere fatto consistere più nella volontà decisa che nel sentimento. Si esiga da un candidato una speciale attitudine alla vita di preghiera, unita a spirito comunitario e apostolico<sup>5</sup>.

### *III. Il Noviziato*

78. I candidati prima di essere ammessi al noviziato devono presentare:

- a) l'attestato di battesimo, di confermazione e di stato libero;
- b) l'attestato dell'Ordinario del luogo o rispettivamente del Superiore dell'Istituto o della Società, oppure del Rettore del Seminario, se si tratta di ricevere chierici o persone che furono ammessi precedentemente in un altro Istituto di vita consacrata, o in una Società di vita apostolica o in un Seminario;
- c) i superiori possono richiedere, anche sotto segreto, altre informazioni che loro appaiano necessarie<sup>6</sup>.

79. Oltre a quanto è prescritto dal diritto universale nei canoni 597 e 643-644 per l'ammissione al noviziato, si richiede che il candidato abbia ordinariamente diciotto anni di età.

80. I postulanti, prima di iniziare il noviziato, facciano per almeno cinque giorni interi gli esercizi spirituali.

81. Nella casa di noviziato ci sia un libro in cui si segnino i nomi dei novizi, il mese e il giorno dell'inizio del noviziato.

---

<sup>5</sup> Cfr. can. 642.

<sup>6</sup> Cfr. can. 645.

82. Il Capitolo provinciale può stabilire l'abito dei novizi in considerazione delle circostanze d'ogni regione.

83. I beni appartenenti al novizio siano conservati. Però il novizio non li può amministrare senza il permesso del superiore. Se poi lascia l'Ordine senza emettere la professione, gli venga restituito tutto quello che ha portato.

84. a) Spetta al Preposito Generale, con il consenso del Definitorio e udito il Consiglio provinciale interessato, erigere, trasferire o sopprimere la casa di noviziato: ciò si faccia mediante un decreto scritto.

b) Per meglio provvedere alle necessità della formazione dei novizi, il Superiore Provinciale può permettere che il gruppo dei novizi dimori per determinati periodi di tempo in un'altra casa dell'Ordine da lui designata.

c) ) In casi particolari e in via eccezionale, il Preposito Generale ha la facoltà di concedere, col consenso del Definitorio, che uno compia validamente il noviziato in un'altra casa del nostro Ordine, sotto la guida di un religioso sperimentato, che faccia le veci del Maestro dei novizi<sup>7</sup>.

85. a) Lo stile di vita nel noviziato deve corrispondere saggiamente alla vita che gli alunni delle altre case di formazione vanno seguendo.

b) È conveniente che i novizi, sotto la guida del maestro, siano formati nella vita spirituale carmelitana da esperti nelle diverse materie. Inoltre facciano degli studi per migliorare la loro formazione. Tali studi devono essere orientati alla conoscenza amorosa di Dio unita alla promozione della vita di fede. I novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati alla propria formazione<sup>8</sup>.

86. Nelle case di noviziato gli educatori, desiderosi di comunione orante con Cristo e pieni di amore per l'Ordine e insieme di spirito

---

<sup>7</sup> Cfr. can. 647.

<sup>8</sup> Cfr. can. 652, 5.



apostolico, offrano sempre ai novizi una testimonianza di semplicità evangelica, di amicizia accompagnata da benevolenza e di rispetto per ciascuno di loro. Li esortino perché nel compiere i doveri e nell'intraprendere iniziative cooperino con obbedienza attiva e responsabile.

87. I novizi debbono essere ben formati in tutto quanto riguarda la professione dei consigli evangelici e l'indole, lo spirito, le finalità, la disciplina, la storia e la vita dell'Ordine. Affinché cerchino e amino Dio sopra tutto e unicamente e siano ben preparati nel compito di giovare alla salvezza degli uomini, siano istruiti molto accuratamente sulle esigenze ascetiche dell'intima unione con Dio e della comunione con i fratelli; siano guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture; siano formati alla partecipazione attiva alla vita liturgica e alla devozione filiale verso la beata Vergine Maria; siano educati all'amore verso la Chiesa e formati allo spirito apostolico dell'Ordine<sup>9</sup>.

I novizi vengano educati con particolare diligenza alla vita di orazione, assumendo come linea pedagogica la dottrina dei nostri fondatori, adattata o quasi rinnovata secondo le esigenze dei singoli membri.

88. Questa formazione va completata da quelle disposizioni interiori che, rendendo viva l'osservanza esterna, promuovono il senso della responsabilità personale e l'amore della propria vocazione. Benché durante il noviziato debbano essere coltivate le virtù umane, religiose e carmelitane, bisogna che la formazione ad esse sia progressiva e adattata ad ogni singolo candidato, tenendo conto delle condizioni psicologiche e spirituali in cui novizio si trova e badando al servizio specifico che in prospettiva a suo tempo dovrà prestare nell'Ordine. Tutto ciò richiede una vera fraternità non solo tra i novizi, ma anche tra gli stessi educatori in modo da ottenere la necessaria consonanza di idee e di intenti<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. can. 652.

<sup>10</sup> RC 32, I.

89. I periodi di attività apostolica formativa, dei quali al n. 116 delle Costituzioni, possono svolgersi fuori della Comunità del noviziato. Tali periodi si permettano se paiono utili secondo il giudizio del maestro e con il consenso del Consiglio provinciale.

Spetta allo stesso Consiglio provinciale determinare ulteriori condizioni per questa attività formativa, rispettando le norme del diritto universale.

90. Durante il noviziato, per tre volte, osservati dei convenienti intervalli, il novizio venga presentato alla comunità educativa per essere valutato circa il suo profitto nella formazione e circa la sua idoneità alla vita carmelitana.

Se la prima e la seconda volta la maggior parte della comunità educativa approva il novizio o i voti sono almeno pari, il novizio prosegue la sua formazione; se invece non è approvato, sia dimesso col consenso del Provinciale.

Se non è approvato la terza volta, avvisato il Provinciale, sia dimesso. Che se i voti sono uguali, l'esito dello scrutinio sia reso noto al Provinciale, il quale potrà decidere che si attenda al fine del tempo di noviziato oppure anche, udita la comunità educativa, che il noviziato sia protratto, ma non oltre sei mesi. Se la terza volta oppure, in caso di proroga, dopo che fu di nuovo sottoposto al giudizio della comunità educativa, egli viene approvato, il Provinciale lo può ammettere alla prima professione temporanea; se non lo ammette, sia dimesso. L'ultimo scrutinio della comunità educativa per la prima professione è deliberativo.

91. a) In caso di grave scandalo, il novizio venga dimesso dietro il consenso della comunità educativa, avvertendone il Provinciale. Inoltre, se il novizio, anche dopo l'ultima approvazione, commette qualche cosa di nuovo che lo renda indegno di proseguire il noviziato o di emettere la professione, sia proposto alla comunità educativa e, se respinto, sia dimesso;

b) se si tratta di una colpa che non può essere rivelata alla comunità educativa senza ledere la fama dell'interessato, il superiore col maestro e un altro padre trattino prudentemente la cosa e, salva la carità, ne informino il Provinciale;

c) i motivi della dimissione non devono essere manifestati agli estranei e si deve diligentemente provvedere al buon nome del novizio.

92. Una volta dimesso da noi, un novizio non sia in seguito riaccettato a meno che, su giudizio del Consiglio provinciale, siano cessate le cause della dimissione; se invece è uscito spontaneamente e si hanno motivi che, secondo il parere del Provinciale e della comunità educativa, danno certezza morale della sua vera vocazione, lo si può ricevere di nuovo.

93. L'ammissione alla professione sia comunicata per tempo al novizio perché vi si possa preparare, sbrigare i suoi affari e, a norma del diritto, cedere l'amministrazione dei beni, disponendo liberamente del loro uso e usufrutto.

#### *IV. La Professione*

94. I novizi, prima della professione temporanea, facciano almeno per cinque giorni interi gli esercizi spirituali.

95. Per la validità della professione temporanea si richiede che:

- a) chi la vuole emettere abbia compiuto almeno 18 anni;
- b) il noviziato sia stato portato a termine validamente;
- c) ci sia l'ammissione, fatta liberamente dal Superiore Provinciale, con il consenso della comunità educativa;
- d) la professione sia espressa e venga emessa senza che ci sia violenza, timore grave o inganno;
- e) sia ricevuta dal Superiore Provinciale, personalmente o per mezzo di un altro<sup>11</sup>.

96. La professione temporanea si emette secondo la formula stabilita dall'Ordine. Si escluda ogni solennità, che va invece riservata alla professione solenne.

---

<sup>11</sup> Cfr. can. 656.

97. Il Provinciale può permettere che la professione temporanea sia anticipata, non però oltre quindici giorni<sup>12</sup>.

98. È facoltà del Provinciale permettere, per una giusta causa, che la rinnovazione dei voti sia anticipata, non però oltre un mese.

99. È anche di competenza del Provinciale prolungare il tempo della professione temporanea, ma in modo tale che il periodo di prova non superi complessivamente la durata di nove anni<sup>13</sup>.

100. Il professo di voti perpetui, anche solenni, che passi da un altro Istituto religioso al nostro, non sia ammesso alla professione solenne se non dopo aver compiuto il noviziato e aver trascorso altri tre anni di formazione e di prova, a giudizio del Consiglio provinciale. Sarà compito dello stesso Consiglio stabilire le modalità di questa prova<sup>14</sup>.

101. In tutto il periodo dei voti temporanei e delle promesse, i religiosi ogni anno, a tempo opportuno, siano proposti alla comunità educativa, perché dia un giudizio sul loro profitto nella formazione alla vita carmelitana.

102. Per la validità della professione solenne, oltre alle condizioni di cui al canone 656, par. 3, 4 e 5, si richiedono:

- 1) almeno ventuno anni compiuti;
- 2) la previa professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del canone 657, par. 3<sup>15</sup>.

103. I nostri religiosi non siano ammessi alla professione solenne se non dopo aver compiuto venticinque anni di età e almeno cinque di prova dalla prima professione, salvi i nn. 120 e 122 delle Costituzioni. Spetta al Consiglio provinciale dispensare, per cause parti-

---

<sup>12</sup> Cfr. can. 649, 2.

<sup>13</sup> Cfr. can. 657, 2.

<sup>14</sup> Cfr. can. 684.

<sup>15</sup> Cfr. can. 658.

colari, dall'età e dal tempo richiesto, fermo restando il diritto universale.

La professione sia ricevuta dal Provinciale personalmente o per mezzo di un altro. La professione solenne può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre<sup>16</sup>.

104. Il consenso di cui si parla al n. 123 delle Costituzioni, si intende che sia di quella comunità nella quale il candidato è stato convenzionale nei precedenti sei mesi.

105. Prima della professione solenne i religiosi attendano per tre mesi alla riflessione e alla preparazione spirituale, e questo venga considerato come un secondo noviziato. Il Consiglio provinciale potrà, tuttavia, per speciali cause, ridurre il predetto tempo.

106. a) Se un religioso, al termine del noviziato o dopo la professione, uscito legittimamente dall'Ordine, chiede di essere nuovamente ammesso nel nostro Istituto, il Preposito, col consenso del suo Definitorio, udito il Consiglio della Provincia a cui era incorporato, può riceverlo senza l'onere di fargli ripetere il noviziato.

b) Spetta allo stesso Preposito stabilire un periodo conveniente di prova, dopo la quale, il candidato può essere ammesso ai voti temporanei per un tempo che deve essere determinato dallo stesso Superiore Generale. Il periodo da passare prima della professione non sarà più breve di un biennio né più lungo di un sessennio, fermo restando quanto prescritto dai canoni 655 e 657<sup>17</sup>.

107. Ogni documento di professione sia firmato dal superiore che riceve i voti, dal maestro di spirito o dal più anziano dei padri che assiste e dal professo stesso; il documento sia poi conservato nell'archivio del convento. Inoltre se si tratta della professione solenne, se ne informi il parroco di battesimo del professo<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. can. 657, 3.

<sup>17</sup> Cfr. can. 690, 1.

<sup>18</sup> Cfr. can. 535, 2.

108. Quando ci sono alunni che, pur avendo emesso la professione solenne, non hanno ancora terminato il corso degli studi, il Capitolo provinciale potrà dare delle norme opportune perché sia limitato l'esercizio della voce attiva di questi alunni su questioni che riguardano il governo, l'amministrazione e la vita della stessa casa di formazione, oppure si riferiscono alla approvazione dei candidati alla professione o agli Ordini. Resta però sempre il loro diritto di dare il voto nelle altre questioni per le quali i professi solenni hanno, a norma delle Costituzioni, la voce attiva.

### *V. I religiosi chiamati agli Ordini sacri*

109. È compito del Consiglio provinciale o della Conferenza dei Superiori provvedere perché nelle singole regioni venga redatto un piano di studi che, sulla base di particolari situazioni locali, adatti e completi le norme generali della Chiesa e dell'Ordine. Questo piano, che deve essere approvato dal Definitorio, venga riveduto a scadenze fisse così che la formazione scientifica dei nostri religiosi sia sempre rispondente alle esigenze apostoliche delle diverse nazioni o regioni.

110. Gli studi che i nostri alunni devono compiere siano organizzati in modo che possano essere legalmente riconosciuti dalla competente autorità sia ecclesiastica che civile e possano essere portati a termine senza danno se gli alunni passano a un altro genere di vita.

Perciò, prima di iniziare gli studi propriamente ecclesiastici, essi siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con cui i giovani della loro nazione sono abilitati a intraprendere gli studi superiori<sup>19</sup>.

Per quanto è possibile, si cerchi che le sedi stesse degli studi siano legalmente riconosciute, tenendo conto delle diverse condizioni delle regioni e delle norme delle Conferenze episcopali.

---

<sup>19</sup> OT 13; can. 234, 2.

111. La nostra Facoltà teologica e l'Istituto di Spiritualità di Roma devono essere considerati come il centro di promozione della vita intellettuale dell'Ordine e di specializzazione nella dottrina spirituale. Le Province perciò diano tutta la loro fattiva cooperazione perché l'autorità e l'efficacia formativa di questo centro aumentino di giorno in giorno a bene dell'Ordine intero.

112. Perché la formazione dei nostri riesca migliore, si promuovano mutue relazioni tra le Province dell'Ordine e tra le Province e la Facoltà teologica di Roma:

- a) con lo scambio di professori e formatori;
- b) con l'erezione di sedi interprovinciali per i diversi stadi della formazione, non escluso il noviziato, salvo il diritto delle Province di avere sedi proprie di formazione.

113. Ai nostri studenti, che vengono mandati ai seminari diocesani o ad altri centri di studi superiori ecclesiastici, si diano in casa lezioni sulle materie necessarie ed essenziali per la formazione religiosa e carmelitana, a giudizio dei Consigli provinciali o delle Conferenze dei Superiori.

114. È compito del Prefetto provinciale degli studi, sotto l'immediata autorità del Provinciale, coordinare i lavori degli insegnanti e degli alunni e vigilare sulla efficace esecuzione di tutto ciò che è stabilito circa la formazione.

115. In ogni sede di formazione ci deve essere il Prefetto locale degli studi. Tocca a lui preparare per la comunità educativa il calendario e il programma degli studi, gli orari e la distribuzione delle lezioni e, definite tutte queste cose di comune accordo, trasmetterle al Prefetto provinciale degli studi e curarne la esecuzione.

116. Gli insegnanti conseguano, a norma del diritto universale e nostro, i diplomi richiesti nelle Università ecclesiastiche o civili. Solamente al Preposito è riservato di concedere la facoltà di insegnare a chi, pur mancando del titolo, è davvero e con certezza idoneo.

117. Poiché gli insegnanti devono tenere le loro lezioni con la dovuta accurata preparazione, è necessario dare ad essi possibilità di libri, di sussidi, di incontri e di tempo per la ricerca.

118. L'opportunità di collegi preparatori è lasciata al giudizio di ciascun Capitolo provinciale.

119. In essi si osservi l'intero programma approvato dalla autorità civile di ogni nazione o regione per le scuole del medesimo tipo.

Inoltre ai nostri alunni venga impartita una conoscenza della lingua latina sufficiente ad affrontare convenientemente gli studi ecclesiastici. Nelle nostre scuole si coltivino anche altre lingue, la cui cognizione risulti necessaria o utile alla loro formazione o all'esercizio del ministero pastorale<sup>20</sup>.

120. Nel corso filosofico-teologico si insegnino tutte le materie che sono prescritte dal Codice di Diritto Canonico, dalla «Ratio Institutionis» per tutta la Chiesa e dalle Conferenze episcopali. Si attenda soprattutto allo studio della mariologia, della teologia della vita spirituale e religiosa, della spiritualità biblica e liturgica e della dottrina dei nostri Fondatori<sup>21</sup>.

121. Durante tutto il corso degli studi si deve fornire ai nostri religiosi una conveniente conoscenza degli uomini, delle condizioni dei tempi e delle necessità della Chiesa perché, discernendo con sapienza alla luce della fede le varie situazioni del mondo, possano più efficacemente aiutare i propri contemporanei, quando ne saranno richiesti.

122. Perché gli alunni siano informati anche dell'evoluzione della società e dei suoi problemi, il maestro di spirito diriga e coordini prudentemente l'uso dei mezzi di comunicazione.

---

<sup>20</sup> Cfr. can. 249.

<sup>21</sup> Cfr. Congr. per l'educazione Cattolica, *Ratio fundamentalis Institut. Sacerdotalis*, Roma 1970, 70-85.



123. Per tutto il periodo della formazione gli alunni attendano più che mai ad acquistare ed aumentare lo spirito di orazione, a curare l'intima familiarità con Dio, a vivere con generosa rinuncia di se stessi. Inoltre coltivino una assidua devozione a Gesù presente per noi nell'Eucaristia e una filiale e incrollabile pietà e fiducia verso la Beata Vergine Maria.

Ai nostri giovani sia impartita, secondo un programma preparato da persone competenti, una educazione spirituale, basata sui nostri autori, che risponda allo stadio di formazione in cui si trovano.

124. Durante il corso degli studi, specialmente teologici, gli alunni siano gradualmente iniziati all'apostolato, sotto la vigile cura degli educatori.

125. Al Consiglio provinciale è data la facoltà di stabilire, secondo le necessità e l'opportunità, una certa interruzione degli studi:

- a) per provvedere meglio alla prova dei candidati;
- b) e per avviare gli alunni in modo opportuno all'apostolato.

126. Rispettato il diritto universale e dopo aver udito il Capitolo del convento o la comunità educativa in cui i nostri religiosi vivono, il Superiore Maggiore li potrà ammettere ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato con rito liturgico proprio<sup>22</sup>.

127. Compiuto il corso degli studi, gli alunni per un tempo conveniente, da definirsi dal Consiglio provinciale, siano impegnati nell'apostolato, esercitando l'ordine diaconale prima di essere promossi al presbiterato<sup>23</sup>.

128. Perché tutti i nostri religiosi possano esercitare pienamente i compiti sacerdotali, per un anno studino e facciano pratica di teologia pastorale, sia comune che specifica dell'Ordine. Raramente i Superiori Maggiori concedano dispense su questo, anche se i religiosi devono proseguire studi particolari. Compete ai Consigli pro-

---

<sup>22</sup> Cfr. Paolo VI, Lettera Ap. *Ministeria quaedam*, 15.8.1972, AAS (1972) 529-534.

<sup>23</sup> Cfr. can. 1032, 2.

vinciali, con la cooperazione delle Conferenze dei Superiori, dove esistono, stabilire i modi concreti della formazione pastorale.

Se accade che gli alunni frequentino gli studi pastorali presso sedi esterne, devono dedicarsi alla formazione all'apostolato proprio dell'Ordine in una nostra casa.

129. A giudizio del Consiglio provinciale, udito il Prefetto provinciale degli studi, i religiosi siano invitati a specializzarsi o nella nostra Facoltà teologica di Roma o in Facoltà esterne, non escluse quelle delle Università civili, ma si provveda di garantire ai religiosi un clima spirituale e una vita ben ordinata.

130. Sia pure promossa tra i nostri l'assistenza a diversi gruppi culturali e apostolici soprattutto a quelli che nella loro attività hanno più profonda attinenza all'Ordine e alla Chiesa.

I Consigli provinciali, con la cooperazione delle Conferenze dei Superiori, provvedano, con opportune disposizioni o iniziative, che i religiosi, dopo il sacerdozio frequentino corsi di pastorale e si giovino di altri mezzi per prepararsi ad esercitare i ministeri sacerdotali, sia comuni che propri dell'Ordine<sup>24</sup>.

131. Affinché il lavoro di formazione sia più efficace, nelle case di formazione si procurino doverosamente biblioteche dotate di libri sufficienti. In ogni Provincia, o almeno in ogni nazione, per quanto è possibile, si costituisca una biblioteca fornita dei libri che più da vicino riguardano la nostra vita e il nostro apostolato, tenendo in particolare conto quelli che trattano della S. Madre Teresa di Gesù, del S. Padre Giovanni della Croce, di S. Teresa del Bambino Gesù e di teologia spirituale.

132. Il P. Provinciale, con il consenso della comunità educativa, potrà ammettere i religiosi al Diaconato e al Presbiterato, ma soltanto dopo la loro professione solenne, compiuto il corso di studi determinato dalle norme della Chiesa<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. can. 279.

<sup>25</sup> Cfr. can. 1019, 1; 1032.

133. I religiosi con speciale vocazione e attitudine possono essere promossi al Diaconato permanente dal Provinciale, col consenso del Capitolo del convento o della comunità educativa, secondo le norme date dalla legittima autorità ecclesiastica<sup>26</sup>.

134. I religiosi accettati nell'Ordine come non chierici, se lo chiederanno spontaneamente, potranno essere promossi al Presbiterato, a giudizio del Consiglio provinciale, osservando in tutto le norme del diritto.

---

<sup>26</sup> Paolo VI, Lettera Ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18.6.1967, AAS 59 (1970) 697-704; S. Congr. per l'Educazione Cattolica., Lettera del 16.7.1969.

## 2. Metodo di rilettura personale e comunitaria

---

### I. Lectio

#### ***Lettura personale del testo***

1. In che termini la nostra legislazione intende la promozione vocazionale e come propone di realizzarla?
2. Il n. 108 delle Costituzioni parla della formazione di carmelitani autentici (*veri carmelitae*). Con quali tratti le nostre Leggi delineano il profilo di un carmelitano autentico? (È opportuno consultare anche il testo della *Ratio Institutionis*).
3. Descrivi i requisiti per l'ammissione al noviziato, alla professione temporanea e alla professione solenne.
4. Oltre che sulla preparazione accademica, le Costituzioni insistono sul fatto che il candidato deve "dar prova di maturità umana e spirituale" (CC 122). Quali principi vengono indicati per verificare tale maturità?
5. Dettaglia gli obiettivi principali di ogni tappa della nostra formazione religiosa: il postulando, il noviziato, il periodo dei voti temporanei, la formazione permanente.
6. Ricorda gli agenti umani della nostra formazione religiosa e la missione propria di ciascuno di essi. Indica quelli che partecipano al processo dell'ammissione al postulando, al noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione della professione semplice, alla professione solenne, agli Ordini sacri.

# Meditatio

## **Prima riunione comunitaria**

1. Si invita ora alla lettura dell'*Introduzione* che si trova nella terza parte della scheda.  
Per una migliore comprensione, potrà essere d'aiuto la conoscenza del contesto in cui è nato il testo; se possibile, confronta il testo del cap. II.1 delle Costituzioni (CC 104-126) e il II.1 delle Norme Applicative (NA 69-134) sull'ammissione e la formazione dei membri, con il cap. 4 (La formazione) dei *Decreti* del Capitolo Speciale OCD del 1968.
2. Dialogo comunitario per approfondire la comprensione pratica del testo. Alcune domande per aiutare nel lavoro:
  - a. *Confronto con la nostra vita:*
    1. Da parte dei frati, c'è interesse sia per la promozione delle vocazioni all'Ordine che per la preghiera per le vocazioni e l'accoglienza dei candidati? In caso positivo: in che modo? Se la risposta è negativa: per quali motivi?
    2. La formazione integrale della persona è la chiave per lo sviluppo e la fecondità dell'Ordine; essa implica da un lato la persona nella sua responsabilità e libertà, dall'altro la comunità con la sua testimonianza viva di cosa significa essere carmelitani. Come accade questo nella tua Provincia o comunità?
    3. La formazione iniziale richiede "un'adeguata formazione spirituale, dottrinale, tecnica, culturale e apostolica, che sia armonizzata e intimamente coordinata con quella religiosa carmelitana" (CC 125). Cosa si fa nella tua Circostrizione per mettere in pratica quest'orientamento delle Costituzioni?
    4. Allo stesso modo, bisogna "conseguire un continuo rinnovamento" per poter "dare alla Chiesa un servizio adeguato alle

necessità dei tempi (CC 126). Come valuti le iniziative nella/della tua comunità/Provincia rispetto alla formazione permanente?

*b. Confronto con la situazione del mondo e della Chiesa:*

1. “Obiettivo centrale del cammino formativo è la preparazione della persona alla totale consacrazione di sé a Dio nella sequela di Cristo, a servizio della missione” (VC 65). “La formazione è un processo vitale attraverso il quale la persona si converte al Verbo di Dio fin nelle profondità del suo essere e, nello stesso tempo, impara l’arte di cercare i segni di Dio nelle realtà del mondo” (VC 68). Che cosa suggeriscono queste affermazioni di VC per la dimensione formativa dell’Ordine?
2. La formazione viene vissuta come “opera artigianale, non poliziesca” (papa Francesco) attraverso il dialogo e tenendo conto del suo scopo, che è la missione assieme al Popolo di Dio? Com’è la formazione dei formatori nella tua Circonscrizione?
3. Le dimensioni della formazione permanente secondo VC 71 sono le seguenti: spirituale, umana e fraterna, apostolica, culturale e professionale, carismatica. Come e con quali strumenti tali dimensioni vengono sviluppate nella tua Circonscrizione?
4. Quali sono le sfide più importanti che emergono nel contesto della tua Circonscrizione, in relazione con la formazione iniziale e permanente?

### III. Oratio-Contemplatio

#### *Preghiera personale*

1. In che modo Dio ti chiama adesso? Permane in te la prima chiamata? Dove ascolti oggi la voce di Cristo: “Seguimi”? Ringrazialo per la tua prima vocazione e per la tua vocazione attuale. Ringrazialo per la sua fedeltà nella custodia della tua vocazione. Come ti ha formato e come ti forma il Signore nella

vita? Ricorda con Lui i momenti più formativi della vostra "storia di amicizia".

2. Prega Dio per le vocazioni. Chiedigli con fiducia ed insistenza che non manchino giovani che sentano e accolgano la sua chiamata a vivere nel Carmelo Teresiano.
3. Sii grato per l'opera dei formatori, dei fratelli che ti hanno accompagnato e corretto. Quali altri agenti (poveri, laici, amici e nemici) ti hanno formato, ti stanno formando?
4. Presenta al Signore i religiosi che si trovano in fase di formazione nella tua Provincia e nell'Ordine. RaccomandaGli anche le persone e le comunità che li accompagnano nel loro percorso formativo.
5. Prega il Signore, cerca con Lui come vuole adesso che tu lo ami e lo servi. Di' al Signore che hai bisogno di un aiuto formativo in questa tappa della vita. Hai o stai cercando un accompagnamento spirituale?

(È anche possibile preparare una qualche celebrazione comunitaria in relazione alla parte delle Costituzioni su cui si sta lavorando: Giornata di preghiera per le vocazioni, liturgia della Parola, celebrazione della propria vocazione, ritiro con rinnovo della Professione, momento di adorazione e di intercessione per la santità dei religiosi).

## IV. Actio

### **Seconda riunione comunitaria**

#### *1. Dalle Costituzioni alla vita:*

- a. Che importanza deve avere la promozione vocazionale (cfr. NA 69-70) nella vita e nella programmazione delle nostre Comunità e Circoscrizioni? Che cosa è possibile fare nella tua regione per promuovere efficacemente le vocazioni? Quali scelte dobbiamo

compiere per aprirci all'evangelizzazione del mondo giovanile?  
Quali iniziative di preghiera per le vocazioni possiamo realizzare?

- b. Come si può migliorare nella tua Provincia la formazione iniziale nelle sue diverse tappe, a partire dai nostri testi legislativi?
- c. La formazione permanente chiede a ciascuno di prendersi cura della propria crescita umana e religiosa. Sulla base della tua esperienza nell'Ordine, come si può sviluppare la formazione permanente nelle diverse tappe o fasi della vita, per "applicarsi alla propria crescita umana e religiosa" e "scoprire la peculiarità di [ogni] fase esistenziale" (cfr. VC 69-70)?

## 2. *Dalla vita alle Costituzioni:*

- a. La visione della formazione presentata dalle Costituzioni e dalle Norme è adeguata a preparare i candidati a rispondere alla chiamata al Carmelo? Vi sono elementi nuovi da aggiungere o da completare nella formulazione degli ideali cui educare i candidati nelle diverse fasi della formazione (postulando, noviziato e professione), tenendo conto dei contributi forniti da alcuni documenti della Chiesa posteriori alla pubblicazione delle Costituzioni?
- b. Ritieni che sia sufficientemente esplicitato il necessario apporto delle scienze umane al discernimento dei candidati? Formularesti in altro modo quest'esigenza?
- c. Le Costituzioni (CC 125) parlano di un programma di formazione integrale con i seguenti aggettivi: spirituale, dottrinale, tecnica, culturale e apostolica, oltre che religioso-carmelitana. Come si potrebbe aiutare la nostra legislazione a precisare tale formazione?

*I contributi alla sezione "Actio" devono essere raccolti per iscritto e trasmessi al Consiglio della Circostrizione, che elaborerà una sintesi dei lavori delle comunità e la invierà alla Commissione internazionale (e-mail: [constocd@gmail.com](mailto:constocd@gmail.com)) nel mese di gennaio del 2018.*



### 3. Introduzione al cap. II.1 delle Costituzioni

---

#### STRUTTURA

La seconda parte delle Costituzioni tratta di tutto quel che si riferisce all'appartenenza all'Ordine (CC 104-142; cfr. NA 69-150). È suddivisa in tre capitoli:

- 1) Il primo tratta della promozione delle vocazioni e dell'ammissione al processo di formazione. Presenta anche le tappe della formazione e i processi di incorporazione all'Ordine.
- 2) Il secondo espone brevemente i doveri e i diritti dei membri dell'Ordine.
- 3) Il terzo riguarda la correzione fraterna e i diversi processi di separazione dall'Ordine.

Così, il primo capitolo presenta la struttura basilare del processo di formazione. Questa parte delle Costituzioni mostra come l'Ordine applica la legislazione universale della Chiesa sulla formazione e, al tempo stesso, mette in rilievo gli elementi caratteristici della formazione propria del Carmelo Teresiano.

Oltre a quanto vien detto nelle Costituzioni, bisogna tener presente la *Ratio Institutionis O.C.D.*, documento dotato di forza legale sulle questioni di discernimento vocazionale, ammissione e formazione dei membri (nella suddetta Ratio [n. 6], si domanda anche che ogni Circostrizione dell'Ordine elabori i propri documenti specifici sulla formazione).

## COMMENTARIO

### ***La promozione e il discernimento vocazionale (CC 104-105; NA 69-70)***

Il numero 104 delle Costituzioni inizia con un'esortazione rivolta ai membri dell'Ordine, che rimanda al Concilio Vaticano II, il quale invitava tutti i fedeli della Chiesa a interessarsi della promozione delle vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa nella Chiesa. Nel nostro caso concreto, si tratta della vocazione a una forma peculiare di vita nella tradizione del Carmelo Teresiano.

Subito dopo, si sofferma sul fondamento biblico di tutte le chiamate. Questo ci ricorda che il promotore vocazionale lavora al servizio di Dio: è Lui che chiama le persone a seguire Cristo in modo speciale. L'obiettivo è di discernere, tra coloro che si accostano all'Ordine, quelli che possono avere un'autentica vocazione ad essere Carmelitani Scalzi.

Il numero successivo ricorda all'Ordine che nel discernimento dei candidati bisogna tener presenti i criteri stabiliti dalla Chiesa (canoni 597, 642, 643 e 644), la quale esige che essi siano liberi da altri obblighi e che abbiano l'età necessaria, l'indole adatta e la sufficiente maturità per poter apprendere e apprezzare nel corso del noviziato l'identità e gli obblighi dello stato di vita cui aspirano (cfr. NA 77).

### ***Postulandato (CC 106-107)***

Seguendo le indicazioni di *Renovations Causam*, le Costituzioni individuano due fasi fondamentali della formazione alla vita religiosa: il noviziato e gli anni della professione temporanea. Propedeuticamente, il postulandato riveste grande importanza per un discernimento adeguato prima dell'entrata in noviziato. Il programma del postulandato persegue quattro obiettivi:

1. Familiarizzare il candidato con lo stile peculiare della vita dell'Ordine, con i suoi valori ed esigenze.
2. La comunità formativa, conoscendo meglio il candidato, deve valutare le sue attitudini alla vita e al ministero nell'Ordine.
3. I formatori devono verificare e anche completare l'istruzione del candidato. *Renovationis Causam* insiste sull'educazione religiosa; è anche necessario informarsi a riguardo della sua formazione accademica e sociale.
4. Il postulando deve introdurre gradualmente il candidato allo stile di vita che troverà in noviziato.

### **La formazione (CC 108-110; NA 71-77)**

La seconda sezione di questo capitolo prende in considerazione i criteri e le tappe della formazione. I primi tre numeri presentano alcuni principi generali, che si applicano a tutte le fasi della formazione.

Il numero 108 sottolinea che lo scopo del programma formativo, non solo durante il noviziato ma anche durante tutto il processo, è che i candidati giungano ad essere carmelitani autentici. Ricorda anche che la formazione dev'essere integrale, riferita perciò a tutte le dimensioni della persona.

D'altra parte, si mette in rilievo il fatto che la formazione è un compito vitale e responsabile degli stessi candidati, con l'aiuto della comunità formativa. Le Norme ribadiscono ulteriormente questa responsabilità dei candidati nella propria formazione.

Quanto alla maniera di organizzare la formazione, le Norme danno tutta una serie di indicazioni concrete. Così, i superiori devono scegliere accuratamente i religiosi più adatti al compito della formazione, soprattutto il Maestro di spirito, quale responsabile immediato dei formandi (NA 71-73). È interessante osservare che le Norme dicono chiaramente che se si trova un buon formatore, lo si deve mantenere in quest'incarico quanto più a lungo

possibile (NA 71), mentre per tutti gli altri incarichi vige una limitazione temporale abbastanza stretta.

Inoltre, il Consiglio provinciale determina se la comunità educativa è formata da tutti i membri della comunità oppure da un gruppo scelto (NA 72). Questa disposizione delle Norme sottolinea l'importanza di assegnare al compito educativo dei religiosi che siano maturi nel giudizio e possano essere esempi di vita carmelitana.

A seguire, si presenta il ruolo svolto dai confessori nel processo di formazione (NA 74). Le Norme riconoscono che ogni religioso ha il diritto di confessarsi presso chi egli desidera, e che nessuno può essere obbligato a confessarsi a un determinato sacerdote. Le Norme sottolineano anche la responsabilità dei superiori di cercare buoni confessori per i formandi.

### **Il noviziato (CC 111-118; NA 78-93)**

Le Costituzioni passano poi ad occuparsi del noviziato, la tappa in cui il candidato approfondisce la propria vocazione ed esperimenta la vita dell'Ordine, e in cui – d'altra parte – i formatori valutano la sua idoneità. Quest'idea è in sintonia con *Renovations Causam*, che al n. 45 dice: "Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell'istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità».

I nostri testi legislativi indicano le condizioni per la validità del noviziato. In primo luogo ricordano che il criterio per ammettere un candidato dev'essere il possesso di una capacità intellettuale e culturale, così come di una maturità umana e spirituale sufficienti. Al contempo, si insiste sul fatto che devono essere rispettati i requisiti del Diritto universale della Chiesa.

Il Maestro dei novizi dev'essere qualificato per rispondere alle esigenze del suo incarico, così come viene descritto nelle Costituzioni, nelle

Norme e nella *Ratio* dell'Ordine. Soprattutto nel caso in cui vi sia un gruppo più numeroso di novizi, il Provinciale può nominare altri religiosi come aiutanti del Maestro, che devono assisterlo nel conseguimento degli obiettivi del noviziato. Il loro primo requisito è che siano uomini in grado di mostrare cosa significa essere un buon carmelitano (NA 86).

Le Norme aggiungono alcune altre indicazioni sul programma del noviziato (NA 85-88), specialmente per quanto riguarda i consigli evangelici e "l'indole, lo spirito, le finalità, la disciplina, la storia e la vita dell'Ordine" (NA 87). La vita di orazione insegnata in noviziato deve basarsi sulla dottrina e sui metodi pedagogici di santa Teresa e san Giovanni della Croce.

Il numero 88 delle Norme attira l'attenzione sul carattere progressivo della formazione, che deve adattarsi a ogni novizio, tenendo conto delle sue condizioni psicologiche e spirituali.

### ***La professione religiosa (CC 119-124 e NA 94-108)***

Alla fine del noviziato, si emette la professione temporanea dei voti religiosi. Vi sono tre aspetti della professione religiosa:

1. Pronunciando i voti pubblici dei tre consigli evangelici, i candidati diventano membri della nostra famiglia religiosa.
2. Coloro che emettono la professione religiosa, sono consacrati a Dio dalla Chiesa. Non si consacrano, bensì sono consacrati.
3. Mediante la professione i religiosi, in quanto membri dell'Ordine, assumono i diritti, le responsabilità e i doveri previsti dal Codice di Diritto Canonico e dalle Costituzioni. Nella professione semplice, essi sono limitati; nella professione solenne sono completi, a meno che la legge non li riduca esplicitamente.

È responsabilità del Superiore maggiore, col necessario consenso della comunità educativa, accettare il novizio per la professione. I requisiti (enunciati in NA 95, che cita direttamente il canone 656 del Codice di Diritto

Canonico) sono: che il candidato abbia più di 18 anni e abbia compiuto validamente il Noviziato, che venga ammesso dal Superiore maggiore col consenso della comunità educativa, e che all'atto della professione sia libero da qualunque condizionamento negativo.

La professione solenne è la tappa finale del processo della formazione iniziale. Con la professione solenne il religioso diventa definitivamente membro dell'Ordine e non può essere dimesso se non con un processo formale. Un buon quoziente d'intelligenza o la semplice capacità di superare gli esami scolastici, non sono sufficienti per ammettere un candidato alla Professione. La maturità umana e spirituale dev'essere evidente. La *Ratio* dell'Ordine indica quali sono le qualità necessarie per questa valutazione.

### ***La formazione ai diversi uffici e la formazione permanente (CC 125-126; NA 109-134)***

Gli ultimi due numeri di questo capitolo delle Costituzioni trattano della preparazione agli Ordini Sacri (CC 125; cfr. NA 109-134) e della formazione permanente (CC 126).

Il numero 125 insiste affinché la formazione che diamo ai nostri Studenti per prepararli all'Ordinazione sia adeguata a tutti i livelli: spirituale, dottrinale, tecnico, culturale e apostolico. Nella maggioranza dei casi, tale formazione è attualmente gestita e guidata dai centri diocesani, ai quali inviamo i nostri Studenti. La responsabilità della formazione specificamente carmelitana rimane a carico dell'Ordine.

Il numero 126 tratta della formazione permanente o continua, di cui sono responsabili tutti i membri dell'Ordine professi solenni. Tutti i frati devono essere consapevoli che ciascuno è responsabile dello sviluppo della propria vita spirituale e intellettuale, per poter offrire il miglior servizio all'Ordine e alla Chiesa. Il Consiglio provinciale deve organizzare periodicamente dei programmi per sostenere questa presa di coscienza.

Le Norme offrono proposte concrete per assicurare la realizzazione della formazione iniziale e della formazione permanente. In esse (NA 113, 123, 128, 130, 131) si percepisce una certa insistenza sulla necessità di una formazione alla spiritualità carmelitana, affinché i nostri religiosi ordinati siano adeguatamente preparati a svolgere il ministero come sacerdoti o diaconi Carmelitani Scalzi.

La formazione all'apostolato dell'Ordine (direzione spirituale secondo la spiritualità di santa Teresa e san Giovanni della Croce, predicazione di ritiri basati sulla dottrina dei Santi carmelitani, insegnamento della spiritualità carmelitana...) è un obbligo per tutti i Carmelitani. Non è riservata solo ad alcuni eletti. Tale formazione è particolarmente necessaria se gli Studenti ricevono la loro formazione all'esterno degli Istituti carmelitani. Inoltre, il numero 131 delle Norme parla della necessità di avere buone biblioteche nelle nostre Case di formazione.

## BIBLIOGRAFIA

- R. ZUBIETA, *El derecho de los Carmelitas Descalzos. Comentario doctrinal y jurídico a las Constituciones de la Orden de Carmelitas Descalzos (1986)*, Monte Carmelo, Burgos 2008, pp. 163-225.
- *La formazione nel Carmelo Teresiano. Ratio Institutionis O.C.D.*, Roma 1992.
- Documenti ecclesiali interessanti: *Pastores dabo vobis* (1992); *Vita Consecrata* (1996); *Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri (Congregazione per l'Educazione Cattolica, 2005)*; *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (Congregazione per il Clero, 2016); *Per vino nuovo otri nuovi. Orientamenti* (CIVCSVA 2017).

## 4. Preghiere

---

*Ogni riunione inizierà con un'invocazione allo Spirito Santo e terminerà con una preghiera. Ne proponiamo alcuni modelli.*

### **Preghiera iniziale**

#### **Vocazione all'amore**

“La Carità mi diede la chiave della mia vocazione.  
Capii che se la Chiesa aveva un corpo,  
composto da diverse membra,  
il più necessario, il più nobile di tutti non le mancava:  
capii che la Chiesa aveva un Cuore  
e che questo Cuore era acceso d'Amore.  
Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa:  
che se l'Amore si dovesse spegnere,  
gli Apostoli non annuncerebbero più il Vangelo,  
i Martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue...  
Capii che l'Amore racchiudeva tutte le Vocazioni,  
che l'Amore era tutto,  
che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi!...  
Insomma che è eterno!...  
Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante ho esclamato:  
O Gesù mio Amore... la mia vocazione l'ho trovata finalmente!  
La mia vocazione è l'Amore!...  
Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa  
E questo posto, o mio Dio, sei tu che me l'hai dato:



nel cuore della Chiesa, mia Madre, sarò l'Amore!...  
Così sarò tutto...  
Così il mio sogno sarà realizzato!!!...”

Santa Teresa di Gesù Bambino, *Manoscritto B*

## Rinnovo devozionale della Professione

Io, fra ...,  
per vivere fedelmente  
in unione con la Vergine Maria  
nell'ossequio di Gesù Cristo,  
davanti ai miei fratelli  
faccio voto a Dio  
di castità, povertà e obbedienza  
secondo la Regola e le Costituzioni  
dell'Ordine dei Frati Scalzi  
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.  
Mi dono con tutto il cuore  
a questa famiglia iniziata da Santa Teresa,  
affinché, con la grazia dello Spirito Santo  
e l'aiuto della Madre di Dio,  
nella perenne orazione e nell'azione apostolica  
al servizio della santa madre Chiesa,  
raggiunga la carità perfetta  
e glorifichi in eterno la Trinità santissima.

## Pregiera finale

Vergine Maria, umile figlia dell'Altissimo,  
in te si è compiuto in modo mirabile  
il mistero della chiamata divina.

Tu sei l'immagine di ciò che Dio compie  
in coloro che si affidano a Lui;  
in te la libertà del Creatore  
ha esaltato la libertà della creatura.

Colui che è nato dal tuo seno  
ha unito in un solo volere la libertà salvifica di Dio  
e l'adesione obbediente dell'uomo.

Grazie a te, la chiamata di Dio si compie definitivamente  
nella risposta dell'uomo-Dio.

Tu, primizia di una vita nuova,  
accoglici tutti nel tuo generoso "Sì" della gioia e dell'amore.

Santa Maria, Madre di ogni chiamato,  
fa' che i credenti abbiano la forza  
di rispondere con animo generoso alla chiamata divina  
e siano gioiosi testimoni dell'amore a Dio e al prossimo.

Giovane figlia di Sion, Stella del mattino,  
che guidi i passi dell'umanità verso il futuro,  
orienta la gioventù del nuovo Millennio  
a Colui che è "la luce vera che illumina ogni uomo" (Jn 1,9).

(Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2000*).





Casa Generalizia OCD  
Corso d'Italia, 38  
ROMA